



COMUNE DI ARENA PO

PROVINCIA DI PAVIA

C.A.P. 27040

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

determinazione N. 42	Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA LEGALE IN FASE DI MEDIAZIONE ED IN SEDE GIUDIZIALE AVANTI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI PAVIA AVVERSO RICORSO CONTRO AVVISO DI PAGAMENTO TARI ANNO 2018 E AVVISO DI PAGAMENTO TARI ANNO 2022 (in esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n. 37 del 06.06.2023)
data: 28.06.2023	
	CIG: Z873BB9506

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

EMANUELLI SILVIA

L'anno duemilaventitre, il giorno ventotto del mese di giugno, nel proprio ufficio;

- PREMESSO che con decreto sindacale n. 01/2023 in data 10.01.2023 venivano nominati i titolari di posizione organizzativa cui affidare la responsabilità della gestione unitamente al potere di assumere impegni di spesa ai sensi del D. Lgs. 267/2000;
- VISTO il vigente CCNL 2019/2021 con particolare riferimento agli incarichi di Elevata Qualificazione (EQ) decorrenti dal 01.04.2023;
- DATO ATTO che gli incarichi di posizione organizzativa in essere al 1° aprile 2023 vengono «automaticamente» trasformati in incarichi di elevata qualificazione, prevedendo il proseguo fino alla naturale scadenza;
- PREMESSO che il D. Lgs. 10.08.2000, n. 267 disciplina le modalità, le regole e i vincoli per l'assunzione degli impegni e l'effettuazione delle spese;
- RICHIAMATE
 - a) la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 in data 25.11.2022, esecutiva ai sensi di Legge, di approvazione del Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2023-2025;
 - b) la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 in data 13.04.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione del Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) nota di aggiornamento 2023/2025;
 - c) la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 13.04.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato per il triennio 2023/2025;
 - d) la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 24.05.2023, esecutiva, di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2023/2025;
 - e) la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 in data 23.06.2023, esecutiva, di approvazione della 3° Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato;
 - f) la deliberazione della Giunta Comunale n- 39 in data 23.06.2023, esecutiva, di variazione al bilancio di previsione finanziario armonizzato 2023/2025 (competenza e cassa 2023);

- g) la deliberazione della Giunta comunale n. 40 in data 23.06.2023, esecutiva, di variazione all'assegnazione delle risorse ai Responsabili di Servizio;
- RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 in data 31.05.2022, esecutiva, di approvazione del "Regolamento Generale delle Entrate Comunali";
 - RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 in data 03.06.2020, esecutiva, di approvazione del "Regolamento sugli strumenti deflattivi del contenzioso";
 - DATO ATTO che il Comune di Arena Po ha emesso avvisi di pagamento ordinari TARI anni 2018 (avviso n. 627 del 26.06.2018 ex F.lli Elia S.p.a. – provvedimento n. 79 del 22.10.2019 per avviso di mancato pagamento TARI anno 2018) e 2022 (avviso di pagamento n. 822 del 11.08.2022), nei confronti di soggetto "persona giuridica" Bertani Trasporti S.p.A. (documentazione agli atti dell'Ente);
 - VISTI:
 - a) il ricorso, a valere anche come reclamo ex art.17 bis D. Lgs. 546/1992, presso la Commissione Tributaria Provinciale di Pavia (ora Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Pavia), relativo ad avviso TARI anno 2018 e avviso di mancato pagamento TARI anno 2018 (ns. prot. 4315 del 22.07.2022, agli atti);
 - b) il ricorso, a valere anche come reclamo ex art.17 bis D. Lgs. 546/1992, presso la Commissione Tributaria Provinciale di Pavia (ora Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Pavia), relativo ad avviso TARI anno 2022 (ns. prot. 6179 del 20.10.2022, agli atti);
 - ESPERITE le procedure di reclamo mediazione (agli atti);
 - CONSIDERATO che il Comune di Arena Po non dispone, all'interno della struttura organizzativa, delle necessarie professionalità per cui si rende necessario l'affidamento di un incarico legale;
 - VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 37 in data 06.06.2023, esecutiva, di autorizzazione al Sindaco a stare in giudizio ed a rappresentare l'Ente nei procedimenti contenziosi tributari relativi ai ricorsi – reclamo proposti, ai sensi dell'art. 17 bis D. Lgs. 546/1992 da Bertani Trasporti S.p.A. avverso gli avvisi di pagamento TARI emessi per gli anni 2018 e 2022 dal Comune di Arena Po;
 - DATO ATTO che, con il predetto atto, la Giunta Comunale delibera:
 - a) di costituirsi formalmente in giudizio per resistere avverso il ricorso di cui in oggetto, autorizzando il Sindaco;
 - b) di avvalersi, allo scopo, dell'opera ed assistenza di un legale specializzato in materia, delegando il medesimo a difendere e rappresentare il Comune di Arena Po nel predetto procedimento, con tutte le facoltà di legge, demandando al Responsabile del Servizio Tributi per l'affidamento dell'incarico al professionista;
 - DATO ATTO altresì che Bertani Trasporti S.p.A. ha presentato, altresì, ricorso avverso avviso di pagamento TARI anno 2021 (avviso n. 582 emesso il 02.10.2021) e che è la predetta società è risultata soccombente nel primo grado di giudizio come da sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Pavia in data 18.10.2022 e depositata in data 20.10.2022 (ns. prot. 6393 del 27.10.2022);
 - CONSIDERATO CHE:
 - l'art. 17 del D. Lgs. n.50/2016 esclude dall'applicazione delle disposizioni del Codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, "la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art.1 della legge 09.02.1982 n.31 e ss.mm. ii.
 - la suddetta norma va coordinata con l'art. 4 dello stesso D. Lgs. 50/2016 il quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di "economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità..."
 - in applicazione del principio di proporzionalità si ritiene ammesso l'affidamento diretto degli incarichi di patrocinio legale sotto la soglia dei 40.000,00 Euro, purché adeguatamente motivato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016
 - RICHIAMATO il D.L. 76/2020, confermato dal D.L.77/2021 convertito nella Legge 29.07.2021 n. 108, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, al n. 181 del 30.07.2021;
 - RILEVATA la necessità di provvedere al conferimento dell'incarico di assistenza legale, al fine della miglior tutela degli interessi dell'Ente, ai sensi dell'art. 36) comma 2 lettera a) del D. Lgs. 56/2016 e successive modifiche e integrazioni, rivolgendosi a professionista di comprovata esperienza in materia tributaria e di elevata professionalità;
 - DATO ATTO che, con riferimento alla sentenza favorevole all'Ente nel ricorso presentato avverso avviso di pagamento TARI anno 2021 da parte di Bertani Trasporti S.p.A., il Comune di Arena Po si è

avvalso dell'assistenza legale di STUDIO LEGALE FOGAGNOLO con sede in Ivrea (TO) via Richelmy n. 24 P. IVA 07532100018;

- VISTA la disponibilità al capitolo 10130301/1 del bilancio di previsione finanziario armonizzato 2023/2025;
- VISTA la FAQ ex CIVIT (oggi ANAC) 17.09.2013 che stabilisce che qualora venga attribuito ad un professionista un incarico per la difesa e la rappresentanza dell'Ente in relazione a singole controversie, l'Amministrazione è tenuta - ai sensi dell'art. 15/cc. 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013 - a pubblicare i relativi dati sul sito istituzionale, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Consulenti e collaboratori";
- VISTO il preventivo di spesa presentato in data 16.06.2023 ns. prot. 3902 da STUDIO LEGALE FOGAGNOLO con sede in Ivrea (TO) via Richelmy n. 24 P. IVA 07532100018 da cui risulta, dal valore della lite, una spesa *massima* complessiva di Euro 7.400,00 + CPA 4% + IVA 22% quindi per un totale di Euro 9.389,12, comprensivi di tutte le spese; il preventivo era stato richiesto ai fini della valutazione dell'entità della spesa a carico dell'Ente sia in fase di reclamo / mediazione sia in fase di eventuale contenzioso in sede giudiziale a Studio professionale ritenuto idoneo allo svolgimento dell'incarico di assistenza legale;
- ACQUISITI:
 - a) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sull'insussistenza di cause d'inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di vertice e dirigenziali (art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) ns. prot. 4670 del 06.08.2022;
 - b) il curriculum vitae dell'Avvocato Maurizio Fogagnolo (ns. prot. 4670 del 06.08.2022) da cui risulta esperienza pluriennale in materia tributaria;
 - c) la certificazione di regolarità contributiva rilasciata dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense in data 01.02.2023 (ns. prot. 2724 del 03.05.2023);
- RICHIAMATI gli artt. 107 – commi 2 e 3 – e 109 – comma 2 – del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;
- RICHIAMATO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- RICHIAMATE le disposizioni contenute nell'art. 3 della Legge 136/2010 e nell'art. 6 commi 1 e 2 del D.L. 187/2010 convertito nella Legge 271/2010 in relazione alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- VISTI i principi contabili di cui al D. Lgs. 118/2011 e succ. mod. ed int. e visto in particolare il principio contabile generale della competenza finanziaria, quale criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, con registrazione nelle scritture contabili nel momento in cui l'obbligazione sorge e con imputazione nell'esercizio in cui viene a scadenza;
- VISTA la compatibilità monetaria del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lett. A, D.L. 78/2009 convertito in L. n. 102/2009, art. 183 comma 8 del TUEL e Legge 145 del 30.12.2018 c.d. Legge di Bilancio 2019);
- DATO ATTO che ai fini della copertura monetaria a norma dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e s.m.i. l'esigibilità delle somme è prevista entro l'anno 2023;
- RICHIAMATO il D. Lgs. 50 del 18.04.2016 avente ad oggetto "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (nuovo Codice dei Contratti);
- VISTO il D. Lgs. 56/2017 in data 19.04.2017 "Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 50/2016";
- RICHIAMATO, in particolare, l'art. 36) comma 2) lettera a) del Codice dei Contratti D. Lgs. 50/2016;
- RICHIAMATO il D.L. 76/2000 c.d. "Decreto Semplificazioni" convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 (in S.O. n. 33, relativo alla G.U. 14/09/2020, n. 228);
- RICHIAMATI:
 - 1. la legge 190/2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
 - 2. il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
 - 3. il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 - 4. il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) 2021/2023 del Comune di Arena Po (approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 26.03.2021);

5. la delibera della Giunta Comunale n. 48 in data 10.05.2022 avente a oggetto “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza: conferma validità del piano 2021/2023, per l'anno 2022”;
 6. il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Arena Po approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 08 del 18.01.2016 (art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 e art. 2 DPR 62/2013);
 7. il nuovo codice di comportamento di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 45/2021;
- VISTA la normativa in materia di conflitto d'interessi:
 - ✓ Art. 6 bis legge 241/90: “Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”;
 - ✓ Art. 6 DPR 62/2013: “Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici”;
 - ✓ Art. 7 DPR 62/2013: “Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.”
 - ATTESO che il sottoscritto relativamente al presente procedimento non si trova in conflitto di interessi, neanche potenziale;
 - RITENUTO provvedere in merito;

DETERMINA

1. per quanto sopra, che s'intende qui integralmente riportato ed in esecuzione alla deliberazione della Giunta Comunale n. 37 in data 06.06.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, di assumere impegno di spesa a favore di STUDIO LEGALE FOGAGNOLO con sede in Ivrea (TO) via Richelmy n. 24 P. IVA 07532100018 per l'incarico di assistenza legale, di cui alla premessa del presente atto, per la somma *massima* complessiva di Euro 7.400,00 + CPA 4% + IVA 22% quindi per un totale di Euro 9.389,12, comprensivi di tutte le spese, a carico del capitolo 10130301/1 del bilancio di previsione 2023/2025 competenza 2023 (Miss. 1 Pr. 3 – P.d.C.I. 1.3.2.11).
2. di dare atto che le conseguenti liquidazioni saranno effettuate dopo presentazione di regolari fatture con separati e successivi provvedimenti conformi alle vigenti disposizioni legislative regolamentari, a seguito di acquisizione di certificazione di regolarità contributiva in corso di validità e di comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010;
3. di disporre che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente provvedimento costituisce, ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della Legge 136/2010, causa di risoluzione del contratto;
4. di dare atto che l'esigibilità della spesa è prevista entro l'anno 2023;
5. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio” (art. 9, comma 1, lett. A, D.L. 78/2009 convertito in L. n. 102/2009, art. 183 comma 8 del TUEL e Legge 145 del 30.12.2018 c.d. Legge di Bilancio 2019);

6. Di pubblicare i dati relativi al presente provvedimento sul sito istituzionale, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Consulenti e collaboratori;
7. Di attestare che con riferimento al presente procedimento il sottoscritto non si trova in conflitto di interessi, neanche potenziale;

La presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di copertura finanziaria e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

Ai sensi della Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni s'informa che il Responsabile del Procedimento è la Sig.ra Silvia Emanuelli.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(EMANUELLI SILVIA)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 147bis, comma 1 e dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000 ed in relazione al disposto degli artt. 11 e 12 del Regolamento Comunale di Contabilità

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa e la regolarità tecnico / contabile del presente atto.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza dei capitoli di spesa sopradescritti.

Il Responsabile del Servizio
Emanuelli Silvia

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ON LINE

N. 0 Registro delle Pubblicazioni

Il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Arena Po per 15 giorni consecutivi da oggi.

Arena Po, . .

Il Responsabile del Servizio